

**Tribunale di Cassino - Sezione Lavoro, Sent. del 31/01/2008**

*omissis*

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in cancelleria il 14/11/2005, il dott. G.M. adiva il Tribunale di Cassino - Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità del provvedimento n. 873 dell'11/7/2005, mediante il quale l'A. aveva conferito al dott. S.R. - all'esito di espletamento di procedura selettiva interna - la responsabilità della Struttura Semplice denominata "N.", allocata al P., prevista nell'ambito della Struttura Complessa di Ne., afferente al Dipartimento di Scienze Mediche; scelta, quella suindicata, che assumeva il ricorrente, essere stata effettuata in "violazione di norme legislative e contrattuali", nonché lesiva del suo "diritto .. ad essere nominato assegnatario" del predetto incarico.

Chiedeva, pertanto, il ricorrente che fosse dichiarato il suo diritto "ad essere nominato assegnatario dell'incarico di responsabile della (predetta) struttura semplice o, in via subordinata, che fosse ordinato "alla convenuta AS. di Frosinone .. la ripetizione della procedura comparativa tra i possibili candidati".

Chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta "al risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale, nonché all'immagine professionale derivante dall'illegittimo operato posto in essere"; danno "da quantificarsi in Euro 50.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore" ritenuta equa.

A fondamento delle predette domande, deduceva: di essere specializzato in neurologia, alle dipendenze dell'A. dal 21/8/1974, originariamente in organico presso il Pronto Soccorso [...]; di essere, a seguito di delibera dell'AS. n. 928 del 16/9/1994, divenuto titolare del modulo organizzativo di neurologia di urgenza, ripartendo, a questo punto, la sua attività tra il pronto soccorso e la neurologia, fino a quando, con successivi atti deliberativi del 17/2/1999, del 12/4/1999 e del 23/6/1999, a fronte della "abnorme domanda da parte degli utenti", era stata gradualmente disposta la sua utilizzazione a tempo pieno presso [...], del quale era divenuto, pertanto, "unico responsabile", fino alla data del 10/10/2003, in cui egli era stato reintegrato nei turni di servizio del pronto soccorso, con conseguente lesione della sua immagine professionale e danno alla salute, avendo egli prestato, contestualmente, per quasi due anni, la sua attività lavorativa sia come medico del pronto soccorso, sia come responsabile medico del servizio di neurologia: duplice attività perdurata, nonostante le sue reiterate proteste e istanze di revoca del suindicato provvedimento reintegrativo del servizio di pronto soccorso, fino al menzionato atto deliberativo n. 873 dell'11/7/2005, con il quale l'A. aveva affidato l'incarico di responsabile medico del servizio di neurologia al dott. S.R.

Proponeva, altresì, il Dott. M. contestuale domanda cautelare, chiedendo, ex art. 700 c.p.c., l'adozione di "tutti i provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito"; domanda cautelare che, previa chiamata in causa, del terzo controinteressato, Dott. S.R., veniva rigettata con ordinanza depositata il 17/8/2006.

L'A., ritualmente costituitasi, eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la contestazione, da parte del ricorrente, di una procedura concorsuale interna, strumentale alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, di esclusiva competenza del Giudice Amministrativo.

Nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.



Si costituiva in giudizio, sin dalla fase cautelare, il dott. S.R., anch'egli contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 21/1/2008, il Giudice, udita la discussione delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, letto in aula.

### **Motivi della decisione**

Va per prima esaminata l'eccezione preliminare, sollevata dall'A. resistente, relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito; eccezione che è manifestamente infondata, in presenza del disposto dell'art. 63 del D.Lgs 165/2001, in forza del quale è attribuita al Giudice Ordinario la cognizione delle controversie in materia di conferimento (e revoca) di incarichi dirigenziali.

In particolare, va esclusa la competenza del Giudice Amministrativo in relazione al tema qui specificamente esaminato, non potendo la domanda del ricorrente - contrariamente a quanto sostiene l'A. resistente - essere intesa quale contestazione di una procedura concorsuale in senso stretto (implicante, tra l'altro, la formazione della graduatoria dei candidati partecipanti, sulla base di parametri prefissati, secondo legge, nel bando), in quanto detta domanda è volta, invece, a mettere in discussione il meccanismo di conferimento dell'incarico dirigenziale, di cui trattasi, operante, peraltro, solo in una prima fase, nell'ambito di una scelta selettiva, limitata ad una "rosa" di aspiranti, previamente individuati da una commissione, ma consistente, nella seconda (e definitiva) fase, nella designazione, da parte del competente organo aziendale, del soggetto ritenuto più adatto a coprire l'incarico dirigenziale; designazione che, per essere sorretta da un apprezzamento complessivo delle specifiche capacità e/o attitudini peculiari del soggetto in relazione al contesto della struttura sanitaria di destinazione (in particolare, alle specifiche esigenze della stessa), deve intendersi caratterizzata da un elevato grado di discrezionalità, a fronte della quale la posizione del privato aspirante all'incarico corrisponde alla titolarità di un mero interesse pretensivo di diritto privato, agendo, in questo caso, l'ente pubblico, datore di lavoro, iure privatorum.

Quanto fin qui osservato per dimostrare l'inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso stretto e, quindi, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, sollevata dall'A. resistente, vale a evidenziare, per altro verso, i limiti inerenti alla legittimazione del ricorrente, quale privato aspirante all'incarico, la cui censura poteva, nella specie, riguardare la procedura selettiva limitata alla prima fase, afferente all'eventuale mancato inserimento del medesimo nella "rosa" dei soggetti abilitati ad ottenere l'incarico dirigenziale, e non già la seconda e definitiva fase, nella quale, sulla base di valutazione discrezionale, veniva designato il soggetto ritenuto più adatto a coprire l'incarico.

In concreto, il ricorrente, valorizzando l'espletamento, da parte sua, del servizio di neurologia protrato negli anni, non si avvale di efficaci argomenti per far ritenere non giustificata la finale preferenza dell'altro aspirante (dott. S.R.) all'incarico dirigenziale, una volta che, al pari di quest'ultimo, egli era stato inserito nella rosa degli aspiranti ritenuti idonei e che, quanto alla fase della designazione definitiva, non deduce (e non poteva dedurre, a fronte della presenza, nel soggetto in concreto nominato, dei requisiti previsti dell'avviso di gara) vizi di illegittimità dell'atto; vizi, peraltro, denunciabili solo se la finale (e discrezionale) scelta del dott. R. fosse risultata in contrasto con le regole, imposte dalla legge e dal bando di partecipazione.

A fronte delle precedenti osservazioni, devono intendersi superate e assorbite le ulteriori eccezioni preliminari dell'A. resistente, mentre le deduzioni del ricorrente, in premessa riassunte, afferenti all'utilizzo, protrato nel tempo, da parte della predetta A., delle sue prestazioni professionali, senza



formali riconoscimenti e in eventuale assenza (o inadeguatezza) di retribuzione, possono, al più, legittimare eventuali domande risarcitorie, ma non possono portare a invalidare il conferimento dell'incarico dirigenziale al dott. S.R.

In relazione alla domanda risarcitoria, effettivamente formulata dal ricorrente in sede di conclusioni, deve, però, rilevarsi l'assoluto difetto di alcuna allegazione (nella premessa in fatto del ricorso) idonea ad illustrare i reali danni concretamente subiti.

Il dipendente che assume di essere stato danneggiato, per effetto della condotta inadempiente del datore di lavoro, se, per un verso, è esonerato dall'onere di provare l'imputabilità a quest'ultimo dell'inadempimento contrattuale, per l'altro, non è tuttavia liberato dall'onere di fornire gli elementi indispensabili alla identificazione del danno, utili a stabilire se e quale pregiudizio professionale (di natura patrimoniale) e/o esistenziale (lesione della dignità, dell'immagine sociale ecc.) sia stato dal medesimo patito.

Si tratta, in definitiva, dell'onere indefettibile di allegazione, all'assolvimento del quale non può surrogarsi il giudice d'ufficio, potendo il medesimo, al più, sopperire ad una carenza probatoria della parte (che abbia già definito con chiarezza gli elementi del petitum e della causa petendi), mediante il ricorso alla presunzioni di cui all'art. 115, 2° comma, c.p.c.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato in fatto una realtà di danno in concreto risarcibile.

Il riferimento, invero, da parte del medesimo, al "danno biologico, morale ed esistenziale, nonché all'immagine professionale" si risolve in una generica evocazione di ipotesi di danno in astratto risarcibile, in totale assenza di adeguate allegazioni correlate alle singole voci di danno.

Sicché, in alternativa, e, comunque, prima ancora dell'indagine volta a stabilire la fondatezza nel merito della domanda risarcitoria, appare ineludibile quella volta a chiarire se una domanda in tal senso sia stata validamente proposta dal ricorrente.

Il principio dell'allegazione dei fatti addotti a fondamento della domanda esiste nel nostro ordinamento come manifestazione del più generale principio della domanda, ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c.

Ne deriva che una domanda risarcitoria, in cui sia assente il preciso riferimento agli elementi di fatto, nei quali il danno consisterebbe, non può ritenersi validamente proposta, per la carenza in essa dei requisiti sostanziali e formali dell'atto; il quale, per essere in sé idoneo a conseguire l'effetto che era, per sua natura, destinato a produrre, deve ritenersi viziato da nullità.

Vizio, quest'ultimo, sussistente nell'ambito del ricorso proposto ex art. 414 c.p.c., ove sia del tutto carente l'esposizione dei fatti da porre a sostegno della domanda, nella specie, risarcitoria, poiché l'atto in questione deve intendersi come idoneo al raggiungimento dello scopo, stante l'evidente lesione, oltre che dell'interesse della parte resistente, non messa in condizione di potere replicare e difendersi sul punto, anche di quello oggettivo, concernente il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, nella materia in esame, ispirata, per giunta, ai principi della immediatezza e della concentrazione.

Si impone, dunque, per quanto fin qui osservato, la dichiarazione di nullità della domanda risarcitoria."

Avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute tra le parti, appare conforme a giustizia disporre tra le medesime la totale compensazione della spese di lite.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando:

1. dichiara la nullità della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'A.;



S.I.Ve.M.P

Tribunale di Cassino Sentenza 31/01/08

---

2. rigetta nel resto il ricorso;
  3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
- Così deciso in Cassino il 21 gennaio 2008.  
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2008.